

Codice A1813C

D.D. 23 dicembre 2022, n. 4074

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 127/2022 (in variante alla n. 01/2022) relativa a lavori di realizzazione di n. 2 briglie selettive sul rio Rivale a monte dell'attraversamento del sentiero di Balmafol, in Comune di Chianocco (TO). Richiedente: Comune di Chianocco (TO).



ATTO DD 4074/A1813C/2022

DEL 23/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 127/2022 (in variante alla n. 01/2022) relativa a lavori di realizzazione di n. 2 briglie selettive sul rio Rivale a monte dell'attraversamento del sentiero di Balmafol, in Comune di Chianocco (TO). Richiedente: Comune di Chianocco (TO).

In data 20/12/2022, con nota prot. n. 5006 (prot. di ricevimento n. 55019/A1813C del 22/12/2022), il Comune di Chianocco (TO) ha presentato richiesta per l'aggiornamento dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, relativa a lavori di realizzazione di n. 2 briglie selettive sul rio Rivale a monte dell'attraversamento del sentiero di Balmafol.

L'intervento in argomento è già stato oggetto, a livello di progettazione definitiva, del rilascio da parte del Settore scrivente dell'autorizzazione idraulica n. 01/2022 (D.D. n. 144 in data 25/01/2022).

In sede di redazione del progetto esecutivo è risultato necessario apportare alcune modifiche a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. La revisione progettuale ha riguardato la sola tipologia merceologica delle briglie, previste ora, per la maggior parte del loro sviluppo, in massi d'alveo ciclopici cementati e non più completamente in cemento armato.

In particolare le opere oggetto di modifiche sono le seguenti:

- realizzazione di n. 2 briglie selettive a gravità in massi d'alveo ciclopici cementati, con un getto di cemento armato a rivestimento della gaveta e, lato monte, a ridosso della parte centrale delle briglie stesse, con dimensioni complessive trasversali all'alveo e altezze invariate rispetto al progetto definitivo, larghezza in fondazione di 2,90 m, larghezza nella parte in elevazione variabile tra 2,40 m allo spiccatto delle fondazioni e 1,60 m al livello della gaveta e delle ali; nel getto di cemento armato saranno immorsati dei profilati metallici IPE200, sempre disposti a coltello ad un interasse di 30 cm come già previsto nella progettazione definitiva.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Roberto Truffa Giachet, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione idraulica,

dalla relazione illustrativa, dalla relazione idraulica e dalle relative tavole grafiche (Tav. 5 – Stato di progetto: planimetria di dettaglio parte 1; Tav. 7 – Rio Rivale: profilo longitudinale d'alveo; Tav. 9 – Rio Rivale: sezioni d'alveo tratto 11-21; Tav. 10 – Rio Rivale: sezioni d'alveo tratto 22-32; Tav. 15 – Particolari costruttivi; Tav. 19 – Analisi idraulica stato di progetto tratto 1-12; Tav. 20 - Analisi idraulica stato di progetto tratto 13-24; Tav. 21 - Analisi idraulica stato di progetto tratto 25-32 e profilo).

Il Comune di Chianocco ha approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con D.G.C. n. 59 del 20/12/2022.

A seguito dell'esame della documentazione progettuale, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Chianocco (TO) ad eseguire gli interventi previsti lungo il rio Rivale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nella precedente D.D. n. 144 del 25/01/2022 (autorizzazione idraulica n. 01/2022) e delle prescrizioni di seguito elencate:

1. nessuna ulteriore variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il piano di appoggio della fondazione delle briglie dovrà essere posto ad una quota comunque

inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;

3. i massi costituenti le briglie dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

4. la presente autorizzazione (in variante all'autorizzazione n. 01/2022) ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

6. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni